

LE CONCILIAZIONI PARITETICHE NEL CONTESTO NORMATIVO ITALIANO

A CURA DI
AVV. PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

L'esperienza maturata in Italia relativamente alla risoluzione alternativa delle controversie di consumo è estremamente significativa, poiché si caratterizza per la coesistenza di modelli procedurali e dall'attenzione che lo stesso legislatore ha posto riguardo a tale varietà.

Sotto il primo profilo, l'Italia è uno dei pochi Paesi nei quali risultano così fortemente sviluppate sia la conciliazione stragiudiziale che la negoziazione paritetica: la conciliazione è l'istituto forse più noto, sia al legislatore che agli operatori, ma anche la negoziazione paritetica è una realtà in grande evoluzione, grazie al costante sforzo posto in essere dalle associazioni dei consumatori e dalle grandi imprese e grazie all'impegno profuso negli ultimi anni da Consumers' Forum.

Sotto il secondo profilo, il legislatore italiano – in linea con i principi espressi in sede comunitaria sin dalle raccomandazioni del 1998 e del 2001 – ha sancito all'art. 141 cod. cons. la scelta verso l'apertura a vari modelli di soluzione stragiudiziale delle liti di consumo; in questo contesto, dunque, anche le conciliazioni paritetiche hanno acquisito grazie al Codice del consumo una piena dignità giuridica ed autonomia concettuale.

Le negoziazioni paritetiche, infatti, costituiscono una applicazione dei principi espressi dalla Raccomandazione della Commissione europea del 1998, in quanto procedure essenzialmente aggiudicative, anche se la decisione non ha efficacia vincolante per il consumatore, che è libero di accettare o meno la proposta formulata dalla commissione di conciliazione.

Rispetto al panorama italiano l'art. 141 cod. cons. – oltre che costituire un momento di rottura con la legislazione precedente (essenzialmente dedicata alla sola conciliazione stragiudiziale e sparsa in una serie di leggi speciali – è chiamata ad un ulteriore banco di prova rispetto alla nuova disciplina generale sulla conciliazione in materia civile e commerciale, di cui quella di consumo fa certamente parte.

Proprio perché le negoziazioni paritetiche sono strutturalmente distinte dalla conciliazione, esse sono chiamate a porsi in collegamento con la normativa che presto disciplinerà quest'ultima procedura: al riguardo due sono le disposizioni che chiariscono i termini di questo rapporto.

Da un lato l'art. 2, comma 2, del decreto sulla conciliazione prevede che la disciplina in esso contenuta non preclude "le negoziazioni volontarie e paritetiche", che – dunque- restano disciplinate dall'art. 141 cod. cons. e, *de relato*, dalle norme della Raccomandazione 1998/257/Ce.

Dall'altro la norma dell'art. 16 del decreto, che disciplina l'istituzione del registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia, dispone che ai principi per la formazione e la tenuta del registro si conformano anche gli organismi di composizione extragiudiziale delle controversie di cui all'art. 141 cod. cons.

Proprio in virtù della ricordata differenziazione giuridica e concettuale tra le varie procedure, si deve concludere che tale disposizione comporterà che – tra i vari soggetti che gestiscono ADR di consumo – quelli che gestiranno procedure conciliative dovranno seguire le norme, anche di natura regolamentare, del decreto; per tutti gli altri, comprese le associazioni dei consumatori e le imprese, continueranno a trovare applicazione le disposizioni del Codice del consumo.